



MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Dogane e delle II.II.

Roma, li 27 dicembre 1976

Circolare

1976/VIII/868/000

Div. VIII

Prot. 5773

Ai Compartimenti doganali;

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali;

e, per conoscenza:

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali

Via XX Settembre, 3 -

OGGETTO: Art. 46 e 51 del T.U. delle leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n° 43. Decorrenza d'iscrizione nel registro circoscrizionale degli ausiliari ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami di spedizioniere doganale.

Gli articoli 45 e 46 del T.U. delle leggi doganali - approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n° 43 - prevedono, in sostanza, che gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo ed i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nello espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario, che riscuota la fiducia dell'Amministrazione doganale e agisca nell'ambito delle mansioni affidategli, sotto la responsabilità dell'operatore da cui dipende. Il predetto personale ausiliario deve, inoltre, essere iscritto in apposito registro formato e tenuto aggiornato presso la Circoscrizione doganale nella quale gli interessati svolgono la propria attività.

Sono state ora manifestate perplessità in ordine al criterio da seguire per stabilire la data di iscrizione nel citato

registro degli ausiliari quale termine iniziale per il computo del biennio di anzianità richiesto dall'art.51 del primo menzionato T.U. ai fini dell'ammissione al concorso di spedizioniere doganale.

Al riguardo, in analogia a quanto stabilito con circolare n° 424-I del 29 giugno 1971 per il rilascio delle patenti speciali di spedizioniere doganale, si chiarisce che l'iscrizione nel registro degli ausiliari può considerarsi perfezionata giuridicamente con la presentazione dell'atto d'impegno dello spedizioniere doganale o del proprietario delle merci ad assumersi ogni responsabilità per l'operato del proprio ausiliario, nell'ambito delle mansioni affidategli a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti essenziali richiesti dalla legge.

Ciò stante, questo Ministero, ritenendo che il decorso dei tempi tecnici necessari per la materiale iscrizione da parte della Dogana nel registro degli ausiliari non deve determinare alcun danno a carico degli interessati, dispone che la data di iscrizione nel registro predetto dovrà coincidere con quella indicata nell'atto d'impegno presentato alla Dogana, dal quale risulti l'assunzione di responsabilità dell'operatore per l'attività esecutiva del proprio ausiliario. —

IL DIRETTORE GENERALE

